

Istituto Comprensivo Statale
San Zenone degli Ezzelini
Via Canova n°2, 31020, San Zenone degli Ezzelini (TV)
Tel: 0423-567080 - fax: 0423-964574 - P.IVA: 92026890266 - Cod. M.P.I. TVIC862003
Mail: tvic862003@istruzione.it - PEC: tvic862003@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF3WJW

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
degli studenti e delle studentesse

Scuola Secondaria di San Zenone e Fonte

Approvato dal Collegio dei docenti in data 27 Giugno 2025, delibera n° 71
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 Giugno 2025, delibera n° 202

SOMMARIO

Art. 1	Principi e finalità
Art. 2	Doveri degli studenti
Art. 3	Mancanze disciplinari e sanzioni
Art. 4	Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale
Art. 5	Risarcimento danni
Art.6	Allontanamento dalla scuola
Art.7	Allontanamento dalle lezioni
Art.8	Effetti dei provvedimenti disciplinari
Art.9	Trasferimento da altra scuola e provvedimenti disciplinari
Art.10	Impugnazioni
Art.11	Pubblicità

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e alla Nota del MIUR n.3602/PO del 31 luglio 2008;
Tiene conto anche delle seguenti normative:Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo";Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, del 2021;Legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"; Nota M.I.M. prot. n. 121 del 20.01.2025 avente per oggetto "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70";
Considera ADDENDUM AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE relativo alla PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO, al Documento ePolicy d'Istituto , al DECRETO DI ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.
Individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto adottato dall'Istituto, valuta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie di intervento, evitando azioni di carattere meramente punitivo.
La Legge 1 ottobre 2024, n. 150 che rivede la disciplina in materia di valutazione, tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, le sospensioni disciplinari e introduce il voto di condotta.

1. **Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto**. Obiettivo principale della Scuola, anche di fronte a violazioni di doveri, non è la punizione ma il potenziamento del senso di responsabilità, del senso civico, nonché della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

2. **La responsabilità disciplinare è personale**: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
   Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Costituirà invece elemento di valutazione per Ed. Civica, disciplina introdotta nell'anno scolastico 2020/2021.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

4. Le **sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno.**
   Le sanzioni tengono conto del **profilo personale dello studente**, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa.
   All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono sempre adottati da **un Organo Collegiale**:

    - sino a 15 giorni sono adottati dal **Consiglio di classe**, alla presenza delle diverse componenti;
    - quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal **Consiglio d'Istituto**.

6. In caso di allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica, la scuola assicura un continuo contatto con lo studente.

7. È Presente nella Scuola l'Organo di Garanzia al quale alunni e famiglie possono rivolgersi in caso di contestazione della sanzione.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 2 DOVERI DEGLI STUDENTI

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto da parte degli studenti dei doveri fissati dall'art.3 dello Statuto, ovvero:

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all' art.1.
4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7) Gli studenti sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
8) Gli studenti imparano le regole basilari per quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni cui partecipano (mail, sms, mms, chat).
9) Gli studenti segnalano a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni.
10) Gli studenti devono fermamente dissociarsi da atti di bullismo e/o cyberbullismo di cui fossero testimoni.
11) Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, sostiene o rafforza il comportamento aggressivo.

ART. 3 MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

Ambito di applicazione

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali...

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

Per comportamenti non previsti all'art.3 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità

Tipologie:

Art.3 comma 1

1. Si configurano come **MANCANZE LIEVI:**

a. presentarsi occasionalmente alle lezioni in ritardo;
b. presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente;
c. Indossare in classe cappuccio/cappello/cuffie;
d. disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
e. interrompere il lavoro dei compagni e/o del docente;
f. fare interventi a sproposito;
g. masticare durante la lezione;
h. lasciare l'aula senza permesso del docente;
i. attardarsi durante l'uscita ai bagni;
j. non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno e disattenzione;
k. non eseguire le consegne assegnate per casa;
l. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni;
m. usare in maniera impropria sussidi e attrezzature scolastiche presenti in classe e nei laboratori;
n. lasciare libri o altri oggetti personali sotto al banco, in palestra, negli spogliatoi o nei corridoi al termine delle lezioni;
o. portare a scuola oggetti non strettamente scolastici; *****

SANZIONE PER MANCANZA LIEVE:

Tipo di Provvedimento e Competenza

Richiamo/ammonizione orale o scritta da parte del **docente.**

Il richiamo può essere riportato nel registro elettronico e/o prevedere notifica scritta alla famiglia con firma da parte del genitore nel diario scolastico.

Dopo, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può

essere punito con i provvedimenti previsti di seguito art.3 comma 2-3. Per le voci **art.3 comma l-m-o**, a seconda della gravità, anche per un solo episodio, si passerà direttamente a quanto previsto seguito art.3 comma 2-3.

***** per il punto o_ oltre al richiamo, ci sarà la custodia degli oggetti presso la cattedra fino al termine delle lezioni e la possibile convocazione dei genitori (vd.patto educativo) in base alla gravità e ripetizione dell'evento.

Art.3 comma 2

2.Si configurano come **MANCANZE GRAVI:**

a. frequentare irregolarmente le lezioni e senza giustificato motivo;
b. falsificare firme sul diario/comunicati al fine di ostacolare la comunicazione scuola-famiglia;
c. non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
d. utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici connessi alla rete durante l'orario scolastico; ******
e. mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
f. sporcare o danneggiare pareti, arredi, attrezzature didattiche o di laboratorio;
g. abbandonarsi a sprechi che comportano danni all'ambiente ed aggravi economici alla comunità e alle famiglie;
h. distribuire volantini, fare collette, raccogliere firme, vendere oggetti, vendere biglietti di spettacoli e manifestazioni, senza preventivo permesso del DS; *******
i. reiterare un comportamento scorretto.

SANZIONI PER MANCANZA GRAVE:

Tipo di Provvedimento e Competenza

Contestazione dell'infrazione da parte del coordinatore di classe e annotazione nel registro elettronico; notifica scritta del **Dirigente Scolastico** alla famiglia con firma da parte del genitore.
Il coordinatore di classe, laddove ne ravvisi la necessità, può convocare i genitori e informare il Dirigente Scolastico.
****** La mancanza di cui alla lettera d comporta anche la consegna del telefono cellulare in Segreteria (o custodito dal fiduciario di plesso) fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/essa.
******* oltre al richiamo scritto, ci sarà la custodia degli oggetti presso la cattedra fino al termine delle lezioni.
Il danneggiamento alle cose comporta il risarcimento del danno o la sostituzione dell'oggetto.

***** tutti i comportamenti descritti in questa tabella verranno presi in considerazione per la determinazione del voto di comportamento e di Educazione Civica

Art.3 comma 3

3.Si configurano come **MANCANZE MOLTO GRAVI**

a. reiterare i comportamenti di cui al **punto comma 2**;
b. insultare e umiliare i compagni sia direttamente sia attraverso i mezzi tecnologici; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese siano razziste e/o a riferimento dell'identità di genere;
c. mancare gravemente di rispetto offendendo la dignità e la professionalità dei docenti, degli operatori scolastici, del Dirigente Scolastico;
d. falsificare o manomettere documenti scolastici, quali compiti, voti, atti amministrativi;
e. Utilizzare in orario scolastico il telefono cellulare o altri apparecchi elettronici per ascoltare musica, visionare videogiochi, inviare telefonate, inviare messaggi, utilizzare chat…;
f. Utilizzare in orario scolastico ed extrascolastico, il telefono cellulare e/o altri apparecchi mobili, servizi di messaggistica e social network, internet, per raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati senza rispettare i diritti e le libertà delle persone fatte oggetto di ripresa in palese violazione della privacy;
g. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione scolastica;
h. portare oggetti pericolosi e/o materiale non adatto a minori e comunque non autorizzato;
i. compiere atti di vandalismo su cose********
j. compiere atti che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui in contrasto con le disposizioni sulla sicurezza;
k. compiere atti di violenza su persone;
l. Fumare (compresi dispositivi elettronici) all'interno della scuola, nei cortili, durante le attività pomeridiane e nell'ambito di uscite, visite o viaggi d'istruzione;
m. Consumare sostanze vietate (alcolici, sostanze stupefacenti, …);
n. disattende durante i viaggi di istruzione le disposizioni impartite creando situazioni di pericolo o di disagio agli altri componenti del gruppo;

SANZIONI PER MANCANZA MOLTO GRAVE:

Tipo di Provvedimento e Competenza

Sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni a seconda del livello di gravità.
La decisione è assunta dal **Consiglio di Classe** secondo la procedura prevista (vedi art.4).

********Il danneggiamento alle cose comporta il risarcimento del danno o la sostituzione dell'oggetto.

***** tutti i comportamenti descritti in questa tabella verranno presi in considerazione per la determinazione del voto di comportamento e di Educazione Civica

Art.3 comma 4

4.Sono **MANCANZE DI PARTICOLARE GRAVITÀ ANCHE CON POSSIBILE RILIEVO PENALE:**

a) compiere veri e propri reati che violano la dignità e il rispetto della persona o creino pericolo per l'incolumità delle persone.
b) compiere atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale.
c) spacciare sostanze stupefacenti all'interno o negli spazi adiacenti all'Istituto;
d) compiere atti che si configurano come reati verso le persone e il patrimonio.

Secondo il diritto penale, *"è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.).* Per gli alunni non ancora quattordicenni la famiglia é il riferimento.

Non esiste un reato specifico di bullismo e cyberbullismo, ma una serie di reati connessi a tali condotte. Diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Sono reati connessi a bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. – depenalizzato Decreto Legislativo 7/2016)
- la diffamazione (art. 595 c.p.)
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- la minaccia (art. 612 c.p.)
- il danneggiamento (art. 635 c.p.)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Sono reati connessi a cyberbullismo:

- Interferenze illecite nella vita privata (art.615 bis c.p.)
- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)
- molestie e atti persecutori (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

SANZIONI PER MANCANZE DI PARTICOLARE GRAVITÀ:

Tipo di Provvedimento e Competenza

Sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico.
La decisione è assunta dal **Consiglio d'Istituto** secondo la procedura prevista.
Le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico (o suo delegato), informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo.
Le condotte che si configurano come forme di bullismo e di cyberbullismo, anche se avvengono in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio scolastico e all'orario scolastico se conosciute dagli operatori scolastici (Dirigente, docenti) rientreranno nelle azioni perseguibili a scuola.
Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare, così come disciplinati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.
Si specifica che la sanzione irrogata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

***** tutti i comportamenti descritti in questa tabella verranno presi in considerazione per la determinazione del voto di comportamento e di Educazione Civica

Art.3 comma 5

Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

1. Il personale scolastico è autorizzato a confiscare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione dell'oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.
2. In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.
3. Per comportamenti eccezionalmente gravi o che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura di cui all'art.3 c.5.

Art.3 comma 6

Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi di istruzione e di integrazione culturale. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art.3 comma 7

SANZIONI ED ORGANI PREDISPOSTI PER LA RELATIVA APPLICAZIONE

Gli alunni che non ottemperano ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni

	Sanzione	Organo predisposto per l'applicazione
A	***Ammonizione verbale del Docente***	**Docente** che ha individuato la mancanza disciplinare Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.
B	***Ammonizione scritta del Docente***	**Docente** che ha individuato la mancanza disciplinare Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line o il libretto personale dello studente. Eventualmente, ma non necessariamente, invia lo studente in ufficio di Presidenza/Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio.
C	***Convocazione dei genitori tramite diario/registro scolastico***	**Docente** che ha individuato la mancanza disciplinare annota l'ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite registro e la convoca in forma scritta per un incontro.
D	***Convocazione dei genitori tramite lettera/fonogramma*** ***e/o*** ***Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico***	**Dirigente Scolastico**
E	***Ritiro momentaneo del materiale non idoneo*** allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni	**Docente** che ha individuato la mancanza disciplinare
F	***In caso di gravità o recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo*** allo svolgimento dell'attività didattica con	**Docente** che ha individuato la mancanza disciplinare **o Dirigente Scolastico**

	riconsegna allo stesso genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto	
G	***Risarcimento o riparazione del danno***	**Dirigente Scolastico**
H	***Obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico***	**Docente** che ha individuato la mancanza disciplinare

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni

Sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es. torneo sportivo, visita guidata o viaggio d'istruzione, festa/manifestazione), con obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito in un'altra classe.	**Consiglio di classe**
Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, per un massimo di 15 giorni A cui si aggiungono riflessioni sulla mancanza commessa con letture, approfondimenti, commento o produzione di testi pertinenti. ***e/o Sanzioni accessorie***	**Consiglio di Classe**
Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, superiore a 15 giorni A cui si aggiungono riflessioni sulla mancanza commessa con letture, approfondimenti, commento o produzione di testi pertinenti.	**Consiglio di Istituto**

ART. 4 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE e ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

- **COMUNICAZIONE di AVVIO del PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano molto gravi e compatibili con una sospensione dalle lezioni, il docente informa il Dirigente per l'avvio della procedura di sospensione, fornendo una descrizione precisa sui fatti da contestare (modello AVVIO del PROCEDIMENTO DISCIPLINARE).

Un docente, preferibilmente il coordinatore di classe, contatta la famiglia telefonicamente o via e-mail per **CONTESTARE L'ADDEBITO** e fissa un colloquio il prima possibile per l'audizione in contraddittorio.

Nel giorno e nell'orario concordati con la famiglia si svolge l'audizione in contraddittorio. All'incontro sarà presente il docente che ha accertato la mancanza disciplinare e presenzieranno eventuali altri docenti e persone in qualità di testimoni. Per la famiglia saranno presenti uno od entrambi i genitori e l'alunno.

A seguito dell'**AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO** potrà seguire:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
b) **NOTIFICA** di **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** la riammissione degli atti al team/consiglio di interclasse/classe o al Consiglio di Istituto, per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. L'organo collegiale nelle sue diverse componenti viene convocato tempestivamente dal Dirigente.

Nel caso fossero coinvolti altri studenti in qualità di parti lese o di testimoni, vanno informati dell'avvio del procedimento ed eventualmente sentiti.

Lo studente può chiedere di essere ascoltato, insieme ai genitori, dal Consiglio di classe in avvio di seduta e inoltre può dichiarare la volontà di commutare la sanzione in servizio a favore della comunità scolastica.

- **ASSUNZIONE del PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE in caso di sospensioni**

*** In particolare, con riferimento al Consiglio di classe *si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale* ***organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga."***

Constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori) con preventivo incontro del Consiglio di Classe solo componente docenti.

Provvedimenti del Consiglio di classe (al completo):

L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri

casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso la competenza sia del **Consiglio d'Istituto**, la convocazione avviene sempre in modo tempestivo (possibilmente entro 5 giorni dall'accertamento della responsabilità) con possibilità per lo studente e i genitori di chiedere di essere ascoltati in apertura di seduta.

La deliberazione viene assunta dal Consiglio d'Istituto, con apposita motivazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

- **Fase dibattimentale**

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, dato che minorenne, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.
L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

- **La fase deliberativa**

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi (membri in conflitto di interesse). Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- **La decisione dell'organo competente e NOTIFICA del PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE SCRITTA**

Il Consiglio di classe decide le date della sospensione. Nel caso in cui si dovesse verificare l'assenza dell'alunno per motivi di salute in tali date, la sospensione sarà rinviata ad altra data, decisa dal coordinatore di classe, sentiti i docenti.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente (Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato.).

La comunicazione del provvedimento disciplinare è infatti, di competenza del Dirigente Scolastico e viene trasmessa alla famiglia dell'alunno sanzionato in forma scritta
NOTIFICA del PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE SCRITTA.

Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

ART. 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, singolo o gruppo, secondo la normativa vigente.

ART. 6 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Art.6 comma 1

Tenendo conto delle ultime indicazioni legislative- *Legge n.150/2024 e la successiva Nota Ministeriale,* -le sanzioni disciplinari con funzione educativa assumono un valore formativo di acquisizione di comportamenti responsabili, di scelte "pensate" e non agite con impulsività.

L'obiettivo è quello di evitare la punizione fine a se stessa potenziando al massimo l'azione rieducativa cercando, per quanto possibile, di ACCOMPAGNARE e INDIVIDUALIZZARE la sanzione sulla base delle peculiarità sociali e comportamentali del singolo alunno.

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni **sarà assunta "con obbligo di frequenza".**

Nello specifico:

-le **sospensioni fino a due giorni** comporteranno un maggiore **impegno scolastico**, con attività di **riflessione** sui comportamenti che hanno portato alla sanzione. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche – assegnate dal consiglio di classe – di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento.
Gli studenti dovranno produrre un **elaborato critico**, valutato dal consiglio di classe.

-Per le sospensioni superiori ai due giorni, invece, sono previste attività di **cittadinanza solidale** presso strutture convenzionate. Si provvederà, ove possibile, all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica e, ove possibile in collaborazione con Enti operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto, previa stipula di Protocolli specifici.

Se verrà ritenuto opportuno dal **consiglio di classe**, l'attività di cittadinanza solidale può proseguire anche dopo il rientro in classe, secondo i principi di **temporaneità, gradualità e proporzionalità**, per favorire la **responsabilizzazione** del giovane e ove necessario attività di supporto psicologico, se deliberate dal Consiglio di Classe.

In generale nel periodo in cui l'alunno è allontanato dalle lezioni, sarà seguito dagli insegnanti della scuola in attività didattiche ed educative stabilite al momento dell'irrogazione della sanzione. Eventuali deroghe all'obbligo di frequenza saranno considerate in relazione all'azione compiuta e valutate dal Dirigente Scolastico in accordo con i docenti del plesso frequentato. In questo caso la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art.6 comma 2

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento, il C.d.C può deliberare la **sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, tornei sportivi….**

ART. 7 ALLONTANAMENTO DAL PLESSO / DALLA SCUOLA

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito chiedere di spostarsi in corso d'anno in altro plesso o iscriversi ad altra scuola.

ART. 8 EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

ART. 9 TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

ART. 10 IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è

ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART.11 PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo on line e nella pagina Regolamenti del sito della Scuola.
Viene inviato attraverso il registro elettronico a tutte le famiglie ad inizio anno scolastico.